



# COMUNE DI BUCCINO

*Provincia di Salerno*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

**PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

**SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato Delibera di c.c. n. 8 del 24.4.2007

# TITOLO I

## ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

### Art. 1

#### Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Buccino la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né può essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93, con deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

### Art. 2

#### Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune, in regime di privativa, su tutto il territorio comunale e precisamente:
  - a) **centro abitato;**
  - b) **frazioni;**
  - c) **nuclei abitati estesi su zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.**
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa, **mentre nelle zone esterne al centro abitato la tassa è dovuta nella misura dell'80%.**
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti al servizio di raccolta differenziata domiciliare.
5. **La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.**
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato oppure è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura dell'70% della tariffa.
7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la stessa è dovuta in relazione al periodo di esercizio e servizio.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
9. Il servizio di spazzamento viene effettuato esclusivamente nel Centro Urbano.

#### Art. 4

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano i locali e le aree stesse.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali di ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. **Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.**

#### Art. 5

### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. **La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di cui ha inizio l'utenza.**
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.
4. **La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.**
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, **la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree** ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. La stessa regola vale se interviene una variazione delle condizioni di tassabilità.

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sede di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.). Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
  - a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
  - b) qualsiasi altra area scoperta operativa, con esclusione di quelle accessorie o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa, quali giardini, parcheggi privati;

#### **Art. 8**

##### **Locali ed aree non tassabili**

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
  - I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
  - Superfici adibite a cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos, serbatoi, cisterne;
  - Superfici di fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che è limitato al periodo di mancata occupazione dell'immobile;
  - Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
  - Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti;
  - I sottotetti qualora non utilizzabili. Il sottotetto è da considerarsi utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è superiore a m. 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
  - Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessoria dei locali a qualsiasi uso adibiti;

#### **Art. 9**

##### **Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superficie ed aree scoperte operative sono computate al 100%.
3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

#### **Art. 10**

##### **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria è ridotta:
  - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante oltre mq. 40;
  - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
  - c) del 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

#### CATEGORIA "D"

- Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (Uffici di studi professionali e commerciali);
- Circoli sportivi e ricreativi.

#### CATEGORIA "E"

- Attività di produzione artigianale o industriale;
- Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- Attività artigianali di servizio.

#### CATEGORIA "F"

- Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, discoteche;
- Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili compresi i banchi di vendita all'aperto.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### Art. 13

#### **Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Buccino la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D-Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori, mediante versamento diretto secondo le modalità previste dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 507/93. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini non conformi alle disposizioni ministeriali ma idonei allo scopo.

## Art. 16

### Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento, nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93;
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato per la organizzazione e gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, l'indicazione di addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità nonché l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza;
3. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento l'Ufficio, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs.507/93, può avvalersi dei seguenti mezzi:
  - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco previo avviso, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
  - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
5. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad € 12,00.
6. Il limite previsto nel comma 5 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

## Art. 17

### Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti, a cura del funzionario responsabile, in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93 e le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 26.2.1999, n. 46 con effetto dall'1.7.1999.
2. Gli importi sono arrotondati ad un Euro, per difetto se la frazione non è superiore a €. 0,50, per eccesso se è superiore e non
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli ordinari o straordinari il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Gli importi di cui al comma 1 possono essere riscossi direttamente dall'Ente a mezzo conto corrente postale intestato al COMUNE DI BUCCINO Servizio Tesoreria Comunale, in quattro rate bimestrali consecutive. In caso di omesso pagamento entro il termine fissato si applicano le sanzioni e gli interessi moratori in ragione del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili si effettuerà la conseguente riscossione coattiva mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 21

#### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento, modifica e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dal 1° gennaio 2007, ad eccezione di quelle previste dall'art. 9 comma 3.
2. Relativamente alle richieste di agevolazioni e/o riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 507/93, i soggetti obbligati al pagamento della tassa sono tenuti a presentare entro il 30 settembre ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

### Art. 22

#### **Abrogazioni**

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### Art. 23

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 17.04.2008

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani modifica artt. 2 e 3.**

L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 18,00 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Pasquale Via in data 14.04.2008 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.  
Presiede l'adunanza il dott. Via Pasquale - Sindaco  
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Sindaco	Presenti	Assenti
1)	Pasquale VIA		X	
2)	Nicola PARISI		X	
3)	Alfonso AMATO			X
4)	Giovanni SACCO		X	
5)	Giuseppe Diego BASTA		X	
6)	Francesco FARAO		X	
7)	Maria Antonietta BOFFA		X	
8)	Carmine POETA		X	
9)	Domenico SENATORE		X	
10)	Gerarda SALIMBENE		X	
11)	Luciano VOLPE		X	
12)	Domenico MURANO		X	
13)	Francesco FERNICOLA			X
14)	Gregorio GRIPPO		X	
15)	Pasquale RUSSO		X	
16)	Gaetano DEL CHIERICO		X	
17)	Gregorio FISCINA		X	

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Livia Lardo  
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



Il Sindaco, dichiarata aperta la seduta, esprime il cordoglio da parte di tutta l'Amministrazione Comunale per la tragedia familiare che si è consumata nella serata di ieri e comunica che il Consigliere Fernicola la proposta di rinviare la presente seduta di Consiglio Comunale in segno di rispetto per la dolorosa vicenda che ha colpito l'intera comunità di Buccino.

Il Sindaco replica che alcuni argomenti hanno una scadenza per cui non possono essere rinviati per cui propone il rinvio dei punti n. 3 e 4 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio approva.

Il Sindaco passa ad illustrare il presente punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Fernicola propone di ampliare le categorie a cui spetta la riduzione della tassa al fine di incentivare gli insediamenti delle aziende commerciali ed artigiane.

Il Sindaco replica che le riduzioni proposte sono conformi a quanto prevede e se è possibile ampliare le categorie previste, sarà fatto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri;

**VISTE** le deliberazioni di C.C. n. 11 del 2 febbraio 1995, 29 del 21.12.2001, 3 del 27 febbraio 2004 e 8 del 24 aprile 2007, rispettivamente di adozione del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di modificazione e di aggiornamento dello stesso;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno integrare gli artt. 2 e 3 del sopra citato regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani alle disposizioni di leggi vigenti in materia;

**VISTA** la legge 23.12.2000, n. 388, la quale prevede che i regolamenti relativi ai tributi comunali vadano approvati entro il 31 dicembre, entrando in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo;

**VISTO** il Decreto 20 marzo 2008 del Ministero dell'interno con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione e l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e servizi locali per l'anno 2008;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli 12 astenuti 2 (Del Chierico – Fiscina)

### DELIBERA

- Approvare, come in effetti approva, le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU **all'art. 2 con l'aggiunta del comma 7 che prevede: ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi articoli 10 e 11 è consentito il cumulo con quella di cui ai precedenti comma 3 e 6, all'art. 3 con l'aggiunta del comma 3 che prevede: per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o affittati a stranieri, soggetto passivo della tassa è considerato il proprietario dei locali medesimi in caso di inadempimento dell'affittuario, al comma 6 modificare le percentuali alle lettere b) c) e d)**, composto da 23 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- Di dare atto che detto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- Trasmette la presente delibera al Responsabile dell'Ufficio Tributi per tutti gli adempimenti annessi e consequenziali al presente, ivi compresa, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la trasmissione al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale.

